

INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA REGIONALE

Relazione

Il disegno di legge "Iniziativa per lo sviluppo dell'agricoltura biologica regionale" s'inserisce in un contesto normativo, prima comunitario indi nazionale, ben definito. La Regione Veneto, tra le prime in Italia, ha legiferato sull'agricoltura biologica ancor prima che l'allora Comunità Europea emanasse un proprio regolamento valido sull'intero territorio europeo. Nel 1990 il Consiglio regionale approvò una legge, la n° 24 ("Norme relative all'agricoltura biologica e all'incentivazione della lotta fitopatologica"), che di fatto non fu mai applicata in quanto, il 24 giugno 1991, il Consiglio della Comunità Europea approvò il Regolamento Ce 2092. Tale regolamento, più volte modificato e integrato per superare i problemi applicativi che di volta in volta venivano manifestati dagli Stati membri, è tuttora la base normativa per tutti coloro che vogliono produrre, trasformare e commercializzare prodotti ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica. Nel 1995 lo Stato italiano approva il D. lgs n. 220, con il quale dà piena attuazione al regolamento comunitario, fissando le regole nazionali di applicazione del Reg. Ce 2092/91. Nell'agosto 1999, la Commissione Europea approva un'integrazione alla normativa sull'agricoltura biologica con il Regolamento n. 1804 che "completa, per le produzioni animali, il regolamento (CE) n. 2092/91". Restano fuori da quest'ultima regolamentazione le produzioni cunicole, la selvaggina e l'acquacoltura. Il regolamento Ce 2092/91 con le modifiche e integrazioni intervenute in questi dieci anni ha garantito, al produttore, al trasformatore e, infine, al consumatore un quadro normativo certo riguardo le norme di produzione vegetali e animali, l'etichettatura, il sistema di controllo, l'importazione da Paesi terzi. A livello regionale non è stato più possibile approvare una nuova legge che riprendendo la normativa comunitaria desse slancio all'agricoltura biologica veneta. Attualmente producono secondo il metodo dell'agricoltura biologica circa 1000 produttori veneti, una buona parte dei quali sono collegati alle strutture associative (cooperative di produzione, trasformazione e commercializzazione). Sempre nella Regione del Veneto sono presenti tra le più importanti strutture di commercializzazione italiane che si occupano esclusivamente di prodotto ottenuto con il metodo biologico (ortofrutta, latte e derivati, trasformati). Con l'approvazione del regolamento 1804/99 e la sua successiva applicazione a partire dal 24 agosto 2000, anche i prodotti della zootecnia dovrebbero trovare una loro definitiva collocazione sul mercato biologico. L'anello debole della filiera dei prodotti biologici, com'era prevedibile in assenza di una normativa specifica, rimangono i produttori agricoli e, per altro verso, i consumatori. Nella regione non è stato possibile organizzare il mondo della produzione secondo i modelli associativi previsti dall'Unione Europea (Organizzazione dei produttori) o, in alternativa, dalla Regione del Veneto (l.r. 57/81). Infatti, i parametri previsti dalle normative comunitarie o regionali (numero di associati-ammontare fatturato degli associati) impediscono di fatto la costituzione di organismi associativi in grado di tutelare in maniera esclusiva le produzioni biologiche. Le normative comunitarie e regionali parlano di organizzazioni di produttori secondo categorie ben definite di prodotto (ad es. organizzazioni di produttori ortofruttilicoli, organizzazioni di produttori dei cereali e così via) mentre all'agricoltura biologica serve un'organizzazione "orizzontale" che comprenda più produzioni. In una fase come l'attuale in cui il prodotto agricolo viene accreditato

dagli organi d'informazione come insalubre o peggio dannoso per la salute umana (ultimi i casi relativi alla diossina nei polli e al c.d. morbo della mucca pazza che colpisce i bovini), è necessario uno sforzo da parte delle pubbliche autorità per valorizzare il prodotto regionale. I prodotti dell'agricoltura biologica godono, proprio in questa fase, di un vasto consenso da parte del consumatore; alla luce soprattutto delle garanzie che il prodotto biologico dà proprio ai consumatori (prodotto certificato ai sensi di normative comunitarie da parte di organismi all'uopo autorizzati del Ministero delle politiche agricole e forestali). D'altro canto, la presenza sul mercato dei prodotti dell'agricoltura biologica non è ancora sufficiente, anche a causa della limitata strutturazione della catena distributiva. La necessità di emanare una legge regionale che vada incontro sia alle esigenze dei produttori sia quelle dei consumatori appare, quindi, del tutto evidente. In base alla recente legge finanziaria dello Stato viene accordato un aiuto finanziario alle istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere, le cui diete giornaliere prevedono l'utilizzazione di prodotti biologici. A tale scopo è stato istituito il "fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità", alimentato dal versamento di un contributo pari al 0.5 % del fatturato annuo relativo alla vendita di alcuni prodotti fitosanitari. Si ritiene opportuno introdurre, nella presente legge proposta di legge, una norma (art. 14) che dia la possibilità a tali Istituzioni pubbliche di accedere ai contributi previsti dalla legislazione nazionale.

Iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica regionale

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, nel quadro di una politica agricola nazionale e comunitaria che pone come prioritari gli obiettivi di tutela delle risorse ambientali, del paesaggio e della salute dei consumatori, con la presente legge intende:
 - a) disciplinare nel Veneto la normativa riguardante l'agricoltura biologica in attuazione delle disposizioni comunitarie previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 (relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari), delle disposizioni nazionali previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico), nonché delle altre disposizioni in materia emanate a livello comunitario e nazionale;
 - b) promuovere la diffusione del metodo di produzione biologica di prodotti agricoli, nonché della trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti biologici attraverso l'assistenza interaziendale, la ricerca e la sperimentazione, la dimostrazione, l'informazione e l'aggiornamento tecnico;
 - c) sostenere azioni di informazione e promozione del consumo di prodotti biologici;
 - d) concedere in via prioritaria finanziamenti e contributi alle aziende biologiche.

Art. 2.

Definizioni

1. Le definizioni di "agricoltura biologica", "azienda agricola in conversione biologica", "azienda agricola biologica", "preparazione", "organismo di controllo", "operatore" sono quelle previste dal reg. (CEE) 2092/91, dal reg. CE 1804/99, dal d.lgs. 220/1995 nonché dalle altre disposizioni in materia di agricoltura biologica emanate a livello comunitario e nazionale.

Art. 3.

Notifiche

1. Le notifiche di inizio o proseguimento dell'attività, le variazioni di notifica nonché le conferme delle notifiche sono presentate all'organismo di certificazione prescelto ed alla Regione del Veneto, tramite gli Ispettorati Regionali per l'Agricoltura.
2. A tale scopo devono essere adottate le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 220/1995.

Art. 4.

Albo regionale degli operatori dell'agricoltura biologica

1. E' conservato presso la Giunta regionale l'albo degli operatori dell'agricoltura biologica, suddiviso per provincia e distinto in sezioni secondo quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 220/1995.
2. Gli organismi di controllo comunicano agli Ispettorati, il riconoscimento di idoneità degli operatori previsto dall'articolo 8, comma 5 e dall'allegato III, primo capoverso, numero 2 del d. lgs. 220/1995.
3. Gli Ispettorati, acquisite le predette comunicazioni, eseguiti i necessari riscontri documentali con le notifiche pervenute, comunicano alla Direzione regionale competente i dati degli operatori previsti dalle disposizioni vigenti per inserirli nell'albo regionale.
4. L'albo regionale degli operatori dell'agricoltura biologica è gestito in modo informatico.
5. La Giunta regionale, in adempimento dell'articolo 8, comma 4 del d. lgs. 220/1995, provvede a comunicare al Ministero per le politiche agricole e forestali l'albo regionale, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, degli operatori iscritti.
6. L'albo regionale degli operatori dell'agricoltura biologica è pubblico.

Art. 5.

Cancellazione dall'albo

1. L'uscita dal sistema di controllo deve essere comunicata dall'organismo di controllo all'Assessorato regionale attività produttive, tramite la Direzione regionale competente, che conserva l'albo, il quale comunica alla ditta interessata la cancellazione dall'albo, dando termine per la presentazione di eventuale ricorso.

Art. 6.

Modalità dei controlli sugli operatori

1. Gli organismi di controllo effettuano i controlli sugli operatori in base al piano tipo previsto dall'articolo 9, paragrafo 5, lettera a) del reg. (CEE) 2092/91.
2. Il piano tipo è trasmesso dagli organismi di controllo all'Assessorato regionale attività produttive che lo approva qualora sia conforme alla normativa vigente. L'approvazione può essere subordinata all'accoglimento di osservazioni o proposte di modifica.

Art. 7.

Vigilanza e sanzioni

1. Le funzioni di vigilanza sugli organismi di controllo sono esercitate dalla Direzione regionale competente che può avvalersi degli Ispettorati per l'Agricoltura competenti per territorio, dell'Azienda Regionale Veneto Agricoltura ovvero e di una commissione, obbligata alla riservatezza, che comprenda un funzionario regionale, un rappresentante degli organismi di certificazione operanti nel Veneto, un rappresentante delle associazioni di produttori biologici, un rappresentante dei consumatori, un rappresentante del mondo scientifico, cui spetta un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di trasporto.
2. Per quanto riguarda le sanzioni a carico degli operatori e degli organismi di controllo, vale quanto previsto dal reg. (CEE) 2092/91, dal d.lgs. 220/95 nonché dalle disposizioni in materia emanate a livello comunitario e nazionale.

Art. 8.

Organizzazioni dei produttori biologici

1. In riferimento alle peculiarità del mercato regionale dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, le caratteristiche e il riconoscimento delle organizzazioni di produttori avviene in deroga alle disposizioni regionali vigenti.
2. La Regione del Veneto riconosce le organizzazioni dei produttori agricoli biologici, aventi come scopo: a) l'assistenza interaziendale per l'applicazione

- di metodi di agricoltura biologica; b) la ricerca, la sperimentazione e la dimostrazione nel campo dell'agricoltura biologica, le informazioni e l'aggiornamento tecnico dei soci; c) un'attività aziendale in comune riguardante l'agricoltura biologica; d) altre attività riguardanti l'agricoltura biologica; e) la commercializzazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale riconosce, con proprio decreto, le organizzazioni di produttori biologici a carattere regionale ovvero una loro unione.
 4. Ai fini del riconoscimento, l'organizzazione deve: a) avere sede legale nel Veneto; b) associare almeno il 25% delle aziende agricole iscritte nell'albo regionale degli operatori dell'agricoltura biologica; c) sia costituita con atto pubblico; d) sia dotata di uno statuto conforme alle indicazioni dell'Assessorato regionale attività produttive, nel quale il diritto di voto e la rappresentanza nell'organo decisionale sia riservato per almeno l'80% agli imprenditori agricoli; e) sia previsto il voto pro capite; f) operi con programmi annuali di attività.
 5. La Regione può concedere alle organizzazioni un contributo all'avviamento ai sensi del punto 10 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo.
 6. L'aiuto deve essere destinato alla copertura dei costi di costituzione dell'organizzazione nonché di gestione dei programmi di attività annuali.
 7. L'aiuto è concesso per i primi cinque anni successivi al riconoscimento, nei limiti di importo fissati dalle vigenti disposizioni di legge regionali, nazionali e comunitarie.
 8. Sulla spesa ammessa per il programma annuale viene concesso un contributo fino all'80 per cento.

Art. 9.

Interventi a favore dei produttori biologici

1. Agli imprenditori agricoli, siano essi singoli o associati, regolarmente iscritti nell'albo regionale, è riconosciuto un contributo alle spese di certificazione.
2. Il contributo è annuale e viene regolamentato nel seguente modo:
 - a. il 100% di una quota minima entro le 700 mila lire;
 - b. pari al 50% agli imprenditori agricoli singoli od associati, che superano tale quota minima;
 - c. pari al 70% agli imprenditori agricoli ricadenti nelle aree a parco o a tutela ambientale, che comunque superano tale quota minima;
 - d. pari all'80% agli imprenditori agricoli ricadenti in area montana, che comunque superano tale quota minima.

Art. 10.

Azioni d'informazione e di promozione

1. La Regione finanzia programmi di informazione e promozione del consumo di prodotti biologici, in particolare rivolti alle mense collettive, attuandoli

direttamente o attraverso l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura, coinvolgendo le organizzazioni di produttori ed altre entità qualificate nel settore, o concedendo contributi alle stesse.

2. La Regione finanzia programmi di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, informazione ed aggiornamento nel campo dell'agricoltura biologica attuandoli direttamente o tramite istituzioni tecnico-scientifiche qualificate, secondo la legge regionale n. 32 del 1999. La Regione, direttamente od attraverso le istituzioni di cui sopra, può avvalersi della collaborazione di altri soggetti operanti nel settore dell'agricoltura biologica, in particolare ai fini della sperimentazione.

Art. 11.

Consulta regionale per l'agricoltura biologica

1. E' istituita presso la Direzione regionale competente la Consulta per l'agricoltura biologica così composta:
 - a. Assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato che la presiede;
 - b. un rappresentante della Direzione regionale competente;
 - c. un esperto in agricoltura biologica del mondo scientifico;
 - d. un rappresentante dei consumatori;
 - e. un rappresentante nominato dagli organismi di certificazione operanti nel Veneto;
 - f. un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale operanti in tutte le province del Veneto;
 - g. due operatori dell'agricoltura biologica iscritti nell'elenco regionale, designati di comune accordo tra le associazioni dei produttori di cui all'articolo 8;
 - h. un esperto nominato dalle cooperative venete che operano esclusivamente nel settore dell'agricoltura biologica;
2. due tecnici del settore nominati dalle associazioni di produttori riconosciute secondo l'art. 8.2. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta esperti nelle materie trattate, senza diritto di voto.
3. La Consulta è nominata, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, decade unitamente al Consiglio regionale e comunque svolge le sue funzioni fino alla costituzione della nuova Consulta.
4. La Consulta ha la finalità di fornire un apporto consultivo, tecnico, scientifico nel campo dell'agricoltura biologica.
5. In particolare la Consulta viene sentita dall'Assessorato regionale all'Agricoltura:
 - a. nella predisposizione delle istruzioni per l'applicazione della presente legge;
 - b. per tutti gli aspetti generali che interessano l'agricoltura biologica per i quali l'Assessorato regionale all'Agricoltura ritiene utile avvalersi della Consulta.

6. Per i componenti della Consulta è previsto il rimborso delle spese di trasporto.

Art. 12.

Priorità per le aziende biologiche

1. Le aziende agricole singole o associate, riconosciute biologiche nella totalità dei settori produttivi aziendali, hanno priorità nella concessione di finanziamenti o di contributi, a parità di tutte le altre condizioni

Art. 13.

Istruzioni per l'applicazione della legge

1. La Giunta regionale emana entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta regionale per l'agricoltura biologica, le istruzioni per l'applicazione, riguardanti in particolare le procedure nonché tutti gli aspetti organizzativi ed operativi.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva un programma di informazione e promozione del consumo di prodotti biologici di cui all'articolo 10, in particolare rivolto alle mense collettive, anche integrato con gli aspetti educativi e salutistici.

Art. 14.

Ristorazione collettiva con prodotti biologici

1. La Regione promuove l'uso dei prodotti da agricoltura biologica nelle mense scolastiche, in quelle ospedaliere e nelle altre forme di ristorazione collettiva.
2. Per raggiungere le finalità del primo comma, la Regione può erogare contributi, attraverso una procedura a bando, entro il 40 % del costo delle materie prime da agricoltura biologica ai Comuni ed agli enti gestori delle mense, i cui centri siano essi stessi sottoposti al controllo secondo il regolamento CEE 2092/1991 e successive integrazioni.
3. La Regione accorda priorità di punteggio alla fornitura di produzioni biologiche che hanno ottenuto il marchio di qualità (DOC, IGT, DOP, IGP, attestazioni di specificità) nonché ai centri di cottura che utilizzano quote più elevate di derrate alimentari ottenute con il metodo biologico.
4. Nella concessione dei contributi indicati nel secondo comma, sarà data priorità alle mense scolastiche nell'ordine degli asili nido, delle scuole elementari, di quelle medie, di quelle universitarie, alle mense ospedaliere, alle altre forme di ristorazione collettiva.
5. Per il raggiungimento delle medesime finalità indicate nel primo comma, la Regione può erogare contributi entro il 60 % delle spese sostenute per azioni di informazione di corretta educazione alimentare e di aggiornamento

professionale del personale scolastico, degli addetti alla preparazione dei pasti, dei genitori.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Per le spese previste nell'articolo 7 è stanziata la somma di lireper l'anno 2002. Nello stato di previsione della spesa del bilancio è istituito un capitolo con denominazione: "Spese di funzionamento della commissione di vigilanza sugli organismi di certificazione dell'agricoltura biologica".
2. Per la concessione dei contributi alle organizzazioni regionali di cui all'articolo 8 è stanziata la somma di lireper l'anno 2002. Nello stato di previsione della spesa del bilancio è istituito un capitolo con denominazione: "Contributi alle associazioni dei produttori agricoli biologici per l'assistenza interaziendale, la ricerca, la sperimentazione, le attività dimostrative ed informative".
3. Per le spese di cui all'articolo 9 è stanziata la somma di lireper l'anno 2002. Nello stato di previsione della spesa del bilancio è istituito un capitolo con denominazione: "Contributi per la certificazione dei produttori in materia di agricoltura biologica".
4. Per le spese di cui all'articolo 10 è stanziata la somma di lireper l'anno 2002. Nello stato di previsione della spesa del bilancio è istituito un capitolo con denominazione: "Oneri per programmi di ricerca, sperimentazione, informazione e promozione in materia di agricoltura biologica".
5. Per le spese di cui all'articolo 11 è stanziata la somma di lireper l'anno 2002. Nello stato di previsione della spesa del bilancio è istituito un capitolo con denominazione: "Spese di funzionamento della consulta regionale per l'agricoltura biologica".
6. Per le spese di cui all'articolo 14 è stanziata la somma di lireper l'anno 2002. Nello stato di previsione della spesa del bilancio è istituito un capitolo con denominazione: "Oneri per l'erogazione dei contributi alle Amministrazioni comunali che attivano servizi di refezione collettiva con prodotti biologici".
7. All'onere di lire per l'esercizio 2002 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. Per gli esercizi 2003 e 2004 si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 16.

Norme transitorie

1. Le funzioni che, ai sensi della presente legge, sono assegnate agli Ispettorati per l'agricoltura, potranno essere esercitate da altra amministrazione in fase di decentramento amministrativo.
2. In attesa di delega delle funzioni proprie della Regione agli altri enti locali, le funzioni continuano ad essere esercitate dalle Direzioni regionali competenti,

fino alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura previste dalla legge di trasferimento delle competenze.

3. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea sulla legge.